

IN BREVE n. 037-2017
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PEREQUAZIONE AUTOMATICA SULLE PENSIONI: DAL 2019 I VECCHI INDICI, MA...

Dal sito di Franco Abruzzo:

PREVIDENZA, PENSIONI. Dal 2019 è confermata la rivalutazione al 100% per gli assegni fino a tre volte il minimo; poi è prevista la rivalutazione al 90% per quelli tra tre e cinque volte il minimo (tra 1.500 e 2.500 euro al mese circa), mentre adesso sono previsti due scaglioni uno al 95% e uno al 75% tra le quattro e le cinque volte il minimo. L'ultima fascia, oltre le cinque volte il minimo, sarà rivalutata al 75% rispetto all'inflazione, una percentuale più alta di quella prevista fino al 2018 (il 50% tra cinque e sei volte il minimo, 45% per gli importi superiori a sei volte il minimo). Ma soprattutto il meccanismo che ritorna in vigore nel 2019 salvaguarda per tutti il primo "pezzo" di pensione garantendo sui primi 1.500 euro la rivalutazione piena.

Lo prevederebbe l'accordo tra Governo e sindacati dello scorso anno: ripristinare il meccanismo previsto dalla legge di Bilancio 2001 col recupero dell'inflazione per scaglioni.

Il ministro del Lavoro Giuliano Poletti aggiunge anche che "sarà fatto anche un lavoro di analisi e verifica sulla composizione del paniere che è alla base della rivalutazione delle pensioni" (apposita commissione mista composta da ministero del Lavoro, sindacati, Inps, Istat e collegata a Eurostat).

Un dubbio: rivalutazione con le diverse aliquote sulle singole fasce di importo oppure aliquota secondo la fascia di importo dello scaglione marginale più alto applicata all'intera pensione ?

La BEFFA della RIVALUTAZIONE delle PENSIONI				
pensioni superiori al minimo Inps	da 3 a 4 volte da 1540 a 2052	da 4 a 5 volte da 2053 a 2565	da 5 a 6 volte da 2566 a 3078	oltre 6 volte oltre 3078
CONSULTA 2015 sent. n. 70/2015 (per anni 2012-2013)	90%	90%	75%	75%
RENZI 1° (per anni 2012-2013)	40% (*)	20% (*)	10% (*)	0%
LETTA (anni 2014-2016) e RENZI 2° (per anni 2017-2018)	95%	75%	50%	45% (**)

NB) * = con trascinarsi dal 2016 limitato al 50% di quanto tardivamente e parzialmente riconosciuto (a titolo perequativo) nel biennio 2012-2013.


NB) ** = per il solo 2014, rivalutazione al 40% non sull'intero importo ma SOLO sull'importo fino a 6 volte il minimo INPS. Dal 2015 in poi, invece, rivalutazione del 45% sull'intero importo.

In sintesi l'adeguamento previdenziale previsto mediante la così detta perequazione automatica e il suo "bistrattamento" per «ragion di Stato!»

	2011	2012	2013	2014	2015/2018
Fonte normativa	L. 388/2000	DL 201/2011 - DL 65/2015		L. 147/2013	
sino a 3 volte il tratt.minimo	100%	100%	100%	100%	100%
sino a 4 volte il tratt.minimo	90%	40%		95%	95%
sino a 5 volte il tratt.minimo		20%		75%	75%
sino a 6 volte il tratt.minimo	75%	10%		50%	50%
oltre 6 volte il tratt.minimo		0%		€ 13,08	45%

➤ **Attenzione: dal 2012 rivalutazione non per fasce, ma globale per trattamento complessivo.**

Dal 1° gennaio 2014, la legge 147/2013, ha introdotto un sistema di rivalutazione suddiviso in cinque scaglioni prorogato dall'ultima legge di stabilità sino al 31 dicembre 2018. Per le pensioni di importo fino a tre volte il trattamento minimo l'adeguamento avviene in misura piena (100%); per le pensioni di importo superiore e sino a quattro volte il trattamento minimo viene riconosciuto il 95% dell'adeguamento; per quelle di importo superiore e sino a cinque volte il minimo l'adeguamento è pari al 75%; adeguamento che scende al 50% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il minimo e al 45% per i trattamenti superiori a 6 volte il trattamento minimo Inps.



Purtroppo le pensioni non sono un debito di valore, bensì solo un semplice debito da valuta e nel tempo perdono gradualmente, ma inesorabilmente il loro originario potere di acquisto, corrose dall'inflazione, a fronte di versamenti contributivi effettuati a valore corrente sulle retribuzioni in atto. Infatti la perequazione automatica, quando non congelata, non è tale da garantire l'originario potere di acquisto: si basa su un paniere di beni anche non di uso corrente per il pensionato e lungi dall'effettivo reale potere di acquisto e, inoltre, è basata su aliquote scalari verso il basso e, poi, saldato dopo un anno.

LA ESASPERAZIONE DELLA VIA ELETTRONICA - INDIRIZZO DIGITALE FACOLTATIVO OPPURE OBBLIGATORIO?

Approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri la proposta del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Marianna Madia, che integra e modifica il codice dell'amministrazione digitale (Cad - DLgs 82/2005).

Domicilio digitale obbligatorio per tutti? non solo per i professionisti, imprese e pubblica amministrazione, ma anche per le persone fisiche, compresa la vecchietta che si troverà alle prese col computer?

Basta postino, ma solo casella di posta elettronica per avvisi, notificazioni, ingiunzioni, multe, ecc.

Ma quanti cittadini hanno il computer, quanti dopo una certa età sanno usare il computer?

Questa non è una semplificazione per il cittadino, ma solo per il burocrate che schiacciando un bottone può inviare i vari atti non avendo neppure la preoccupazione di doversi accertare dell'arrivo e del recepimento effettivo da parte dell'utente ... si grida: si risparmiano carta e soldi,

ma, attenzione, però si esaspera il povero cittadino che con una certa età e non vezzo ai pulsanti inoltre dovrà pagare persona o centri di servizio per questa nuova incombenza ... e si troverà dover rispondere di persona per disservizi, ritardi o omissioni e non ultimo mettere tutto ai quattro venti... Questa non è una semplificazione, ma verrà vissuta come una vessazione

TFR IN PERICOLO

Il trattamento di fine rapporto, sigla TFR, detto anche liquidazione, è in Italia una porzione di retribuzione al lavoratore subordinato differita alla cessazione del rapporto di lavoro, effettuata da parte del datore di lavoro.

Sono assoggettati alla disciplina del TFR tutti i lavoratori del settore privato e i lavoratori del settore pubblico, limitatamente alle categorie rientranti nel cosiddetto «pubblico impiego contrattualizzato» cioè quelli assunti dopo la data del 31/12/2000.

Si vocifera che il Governo stia pensando a potenziare il secondo pilastro. Nella Legge di Stabilità 2017 potrebbero arrivare importanti novità sul fronte delle pensioni, gli obiettivi sono noti: favorire la flessibilità del sistema. In particolare è stata oggetto di discussione nei giorni scorsi l'obbligo di destinare almeno una parte del Trattamento di fine rapporto (Tfr) ai fondi di previdenza complementare (in luogo del silenzio assenso che attualmente permette di sottrarsi a questo versamento).

Dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il proprio TFR maturando, cioè futuro, alle forme pensionistiche complementari oppure di mantenerlo presso il datore di lavoro. I lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 devono aver effettuato la scelta entro il 30 giugno 2007 compilando il modulo TFR1; per i lavoratori assunti in data successiva, al 31 dicembre 2006, il termine scade dopo sei mesi dall'assunzione e devono compilare il modulo TFR2. Non deve scegliere il lavoratore che già in data antecedente al 1 gennaio 2007 aderiva a un fondo pensione versando integralmente il TFR.

Se entro il termine dei sei mesi dalla data di assunzione, se avvenuta dopo il 31 dicembre 2006, il lavoratore non consegna il modulo al datore di lavoro si realizza un'adesione automatica ai fondi pensione tramite il meccanismo del tacito conferimento del TFR (silenzio assenso). In relazione alla data di assunzione e all'anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i lavoratori (ante\post 28/04/1993).

Attenzione: il conferimento dal Tfr alla previdenza complementare può essere fatta in qualsiasi tempo (non vi sono scadenze), al contrario il conferimento del Tfr ad un fondo pensione non può essere più revocato.

Il tentativo, allo studio dell'esecutivo, è quello di aumentare il numero degli occupati attualmente iscritti a un fondo pensione: al momento la quota è inferiore al 30%. Se questa idea divenisse realtà sarebbero interessati qualcosa come 22-23 miliardi di euro all'anno.

Nel dettaglio, "il pacchetto di misure si muove su due fronti" spiega Studio Cataldi "da un lato introdurre l'obbligatorietà dell'adesione ai fondi pensione, che sarebbero resi più convenienti grazie all'alleggerimento della tassazione (di circa 3-4 punti) e l'aumento della deducibilità fiscale dei versamenti; dall'altro rendere obbligatoria la destinazione di almeno una parte del Tfr alle forme di previdenza complementare".

IN ARRIVO IL DIFENSORE CIVICO DEI DIRITTI DIGITALI

Il «difensore civico per il digitale» è una nuova figura è prevista dallo schema di decreto legislativo sul nuovo Codice dell'amministrazione digitale previsto dalla riforma Madia della Pa. Si tratta di unico garante a livello nazionale che con autonomia e imparzialità prenderà in considerazione le segnalazioni relative a presunte violazioni del Codice dell'amministrazione digitale, o di ogni altra

norma in materia di digitalizzazione e innovazione e qualora, a seguito della segnalazione, la riterrà fondata, inviterà il soggetto responsabile a rimediare subito (non oltre trenta giorni).

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - agosto 2017

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 101,4%. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2016, vanno rivalutate dello **1,822532**.

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)
(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 14.09.2017 per il mese di agosto 2017

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
Base di riferimento: 2010 = 100												
Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Base di riferimento: 2015 = 100												
Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4				
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2				

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato. Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: agosto 2017
Aggiornato: 14 settembre 2017
Prossimo aggiornamento: 13 ottobre 2017

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI	101,4
Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)	
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+ 0,4
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 1,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 1,1

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).
Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.
Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.



INPS - CONTRIBUTI FIGURATIVI PER ASPETTATIVA POLITICA o SINDACALE (fonte INPS- Dpl Modena)

L'INPS ha emanato il messaggio n. 3499 del 8 settembre 2017, con il quale fornisce indicazioni affinché l'istruttoria delle domande di accredito dei contributi figurativi per periodi di aspettativa fruita per incarichi politici o sindacali segua modalità uniformi e conformi alla normativa. La domanda di accredito deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa. Anche per

le aspettative di durata pluriennale, la domanda di accredito deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente (art. 3, comma 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564).

Il criterio del rinnovo tacito non opera laddove, in ragione dell'elezione o della nomina, l'interessato non maturi il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione. In tal caso vige la regola generale di cui all'art. 3, comma 3 del d.lgs. n. 564/1996, per cui la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente.

L'istanza di accredito figurativo non può essere sostituita dal versamento della contribuzione aggiuntiva ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 564/1996, in quanto trattasi di una facoltà autonoma del sindacato esercitabile validamente sul presupposto del riconoscimento della contribuzione figurativa.

Il punto 5.3 della circolare INPS 23 dicembre 2016, n. 225 chiarisce che la tutela previdenziale della contribuzione figurativa, in quanto strettamente connessa con la sospensione del rapporto di lavoro durante il periodo di aspettativa, viene meno quando il provvedimento relativo cessi di avere efficacia.

Le dichiarazioni ora per allora non possono essere utilizzate come alternativa all'esibizione dell'originario provvedimento di collocamento in aspettativa e nemmeno per provare una durata dell'aspettativa che sconfessi o risulti incompatibile con quanto documentato nell'originale provvedimento di collocamento in aspettativa o nelle relative proroghe.

L'art. 3 del d.lgs. n. 564/1996, oltre a definire le caratteristiche delle cariche sindacali per le quali è previsto il beneficio della contribuzione figurativa, specifica che tali cariche devono essere previste dalle norme statutarie. Tra l'altro, richiede che le cariche sindacali siano attribuite formalmente. Fermo quanto rappresentato nel presente messaggio, allorquando se ne manifesti la necessità, permane in capo alle sedi territoriali, secondo diligenza e prudenza, il compito di effettuare gli opportuni accertamenti al fine di acquisire elementi di certezza e chiarimenti in merito a situazioni che hanno rilevanza ai fini dell'accreditamento dei contributi.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 3499 in
<https://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=/messaggi/Messaggio%20numero%203499%20del%2008-09-2017.htm>

INPS Circolare n. 225 del 23.12.2016 (documento 147)

PENSIONE ANTICIPATA, VALIDI ANCHE I «FIGURATIVI» da Sole 24 ore - risposta 3046

D - Sono un lavoratore dipendente con contratto metalmeccanici, dal 1981 nella stessa azienda. A febbraio 2017 risulta, da certificativa Inps, che ho maturato 37 anni di anzianità contributiva. Purtroppo, tra aprile e agosto 2017, a seguito di infortunio in itinere (dall'Inail riconosciuto e liquidato), per complessivi 127 giorni, sono stato inabile a lavorare e ora parrebbe debba presentare all'Inps la domanda per ottenere l'accreditamento dei contributi figurativi relativi a questo periodo. Chiedo se tali contributi figurativi sono da considerare utili sia ai fini del raggiungimento del diritto al trattamento pensionistico sia per il calcolo dell'ammontare della futura pensione. Quando andrò in pensione, dovrò lavorare circa quattro mesi in più? Se andrò secondo l'uscita prospettata nella certificativa, avrò una pensione di importo minore? È possibile riscattare tale periodo?

R - Per quanto concerne i contributi figurativi per malattia o infortunio e disoccupazione, bisogna fare riferimento alla vecchia normativa, della pensione di anzianità con 35 anni di contributi, la quale prevedeva che per il diritto non si contano malattia e disoccupazione. Quindi, per accedere alla pensione anticipata, anche se ora sono necessari 42 anni e 10 mesi, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla normativa previgente.

CUMULABILI SOLTANTO I PERIODI NON COINCIDENTI da Sole 24 ore - risposta 3045 a cura di Aldo Ciccarella

D - Sono nato nel 1956 e ho maturato la contribuzione previdenziale nelle seguenti gestioni:

- Cassa di previdenza dei dottori commercialisti dal 1991 a oggi, per circa 26 anni di contribuzione;
- insegnante di ruolo, dipendente del Miur, con tre anni di contribuzione (2015, 2016, 2017);
- insegnante in scuole private dal 2001 al 2007, per complessive 156 settimane di lavoro, che dovrebbero corrispondere a circa tre anni pieni di contribuzione Inps;
- Gestione separata Inps, nel 2006 con contribuzione versata di 2.620,80 euro, e nel 2007 con contribuzione versata di 2.304 euro.

Posso utilizzare il cumulo giuridico e la prosecuzione volontaria per raggiungerei 20 anni di contribuzione (al costo annuo di 1.723 euro considerato il part time)?

R - La risposta è negativa, in quanto il cumulo deve interessare tutti e per intero i periodi contributivi non coincidenti accreditati presso le diverse gestioni assicurative, mentre, da quanto

riportato nel quesito, i contributi versati alle varie Casse previdenziali sono coincidenti tra loro. Infatti, l'articolo 1, comma 239 e seguenti della legge 228/2012 (di Stabilità per il 2013) e successive modifiche e integrazioni stabilisce che «i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione». Quindi, nel caso in cui i periodi di contribuzione siano coincidenti tra loro, non è possibile chiedere l'istituto del cumulo.

L'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA NON VA OLTRE I 40 ANNI da Sole 24 ore - risposta 3044

D - Una lavoratrice dipendente sordomuta può beneficiare, a fini pensionistici, dell'agevolazione di due mesi all'anno fino a un massimo di cinque anni. Nella fattispecie, si tratta di una dipendente del ministero della Giustizia assunta il 18 luglio 1980 con la qualifica di operatore, poi diventata assistente, la quale, a gennaio 2017, aveva chiesto di essere collocata in pensione per dimissioni volontarie a decorrere dal 18 maggio 2017 (per effetto della legge 388/2000, raggiungeva un'anzianità di 41 anni e 10 mesi). Senonché, a seguito di grave patologia, nel marzo 2017 la commissione medica di verifica la dichiarava permanentemente inabile a qualsiasi lavoro. Pertanto, si chiede se ai fini del calcolo del Tfs (trattamento di fine servizio) va tenuto conto dei benefici di cui alla legge 388 del 2000. Si chiede ancora quali sono, sulla base della decisione della commissione medica di verifica, i benefici che spetterebbero alla interessata sia in termini di Tfs che di anzianità di servizio utili per la pensione.

R - La supervalutazione dei servizi speciali, pari a due mesi ogni anno di servizio effettivo, fino a un massimo di cinque anni, di cui alla legge 388/2000, utili ai fini di pensione, è valutata ai fini del trattamento di fine servizio (Tfs) solo se il relativo periodo è stato riscattato dalla dipendente, ex articolo 15 del Dpr 1032/1973, il quale stabilisce che «sono, inoltre, riscattabili gli aumenti... per altri servizi speciali che siano utili ai fini del trattamento di quiescenza statale».

Pur essendo la dipendente cessata dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio, si ritiene che non possa fruire, ai fini del trattamento pensionistico, dell'articolo 2, comma 12, della legge 335/1995, che prevede che, in caso di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, in quanto, come precisato dall'ex Inpdap con circolare 57 del 14 ottobre 1997, l'anzianità contributiva complessiva non può in ogni caso superare i 40 anni, mentre l'interessata, come riportato nel quesito, ha già superato tale anzianità contributiva. Anche ai fini del Tfs, non è previsto alcun beneficio.

CUMULO E «CASSE», SI RESTA IN ATTESA DI ISTRUZIONI da Sole 24 ore - risposta 3041 a cura di Aldo Forte

D - Sono un ragioniere commercialista nato il 22 maggio 1950, iscritto alla Cassa professionale dal 1980. Al compimento del 67° anno di età ho inoltrato domanda di pensione di vecchiaia in regi-

me di cumulo, ex leggi 228/2012 (di Stabilità per il 2013) e 232/2016 (di Bilancio per il 2017).

La Cassa mi ha risposto che - avendo fatto la domanda cautelativa di cumulo dei periodi assicurativi (ex Inps) attualmente, per le diverse questioni interpretative sollevate dalla disposizione, non è in grado di definire la domanda di pensionamento. Ho chiesto se fosse possibile avere la liquidazione provvisoria, integrata successivamente dopo gli intervenuti necessari chiarimenti, e mi è stato risposto che tale procedura non è attuabile.

Qual è il parere dell'esperto?

R - La questione del cumulo, per quanto concerne coloro che sono iscritti alle Casse professionali, è ancora in attesa di definizione, anche perché, come nel caso in esame, le età di accesso alla pensione di vecchiaia sono diverse tra Inps e Casse. Nella circolare 60 del 16 marzo 2017, con la quale l'Inps aveva diramato le istruzioni sulla materia, era stato precisato che con successiva circolare saranno diramate le istruzioni applicative delle disposizioni sul cumulo, con riferimento ai casi di periodi assicurativi non coincidenti, anche per quanto riguarda le Casse professionali. A tale proposito, l'Inps aveva precisato anche che le domande presentate da soggetti che risultino in possesso di periodi assicurativi presso le Casse professionali non dovranno essere respinte, ma tenute in evidenza in attesa delle relative istruzioni, che, come detto, ancora non sono state emanate.

NON PUÒ ESSERCI UNA REVERSIBILITÀ «BIS» da Sole 24 ore - risposta 3042

D - Mia cugina, invalida civile al 100 per cento, vive con mia zia (sua madre), vedova, che gode della pensione di reversibilità del marito commerciante. Alla morte di mia zia, mia cugina potrà avere la pensione di reversibilità rispetto alla pensione della madre convivente, e di cui è a carico, la quale è già, a sua volta, una pensione di reversibilità?

R - L' articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, annovera, tra i beneficiari del trattamento pensionistico ai superstiti, i figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte. Hanno, inoltre, diritto alla prestazione i figli minori divenuti inabili tra la morte del genitore e il compimento della maggiore età.

L'inabilità richiesta per il diritto a pensione ai superstiti, a norma dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, presuppone che il soggetto, «a causa dell'infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa». A tal fine, si fa presente che il concetto di invalidità è diverso da quello di inabilità.

Detto questo, l'ordinamento italiano non contempla la reversibilità della pensione ai superstiti. Pertanto, qualora la cugina del lettore già non goda del pro quota di pensione relativo al trattamento del genitore (padre) deceduto, ella non potrà accedere a una ulteriore reversibilità. Porrebbe invece accedere, al ricorrere delle condizioni di legge, alla reversibilità della pensione della madre, qualora quest'ultima risultasse titolare di una propria pensione.

TELEFONATE ANONIME MOLESTE? ECCO COME SCOPRIRE CHI HA CHIAMATO E TUTELARSI

I diversi meccanismi per risalire al numero di chi telefona in anonimato da StudioCataldi a cura di Lucia Izzo

Chiamare senza che venga mostrato il proprio numero è una possibilità concessa a tutela della propria privacy e, infatti, telefonare in anonimo è davvero semplicissimo.

Per chi chiama da cellulare, infatti, basterà anteporre #31# al numero che si vuole chiamare sul dialer del proprio display, oppure impostare dal telefono stesso l'oscuramento del proprio numero.

Invece, per le telefonate da fisso, la sigla da anteporre al numero che si desidera chiamare sarà *67#. [[continua...](#)]

Leggi in

<http://www.studiocataldi.it/articoli/27346-telefonate-anonime-moleste-ecco-come-scoprire-chi-ha-chiamato-e-tutelarsi.asp>

PENSIONI DI PLATINO: AI DIPENDENTI PARLAMENTARI IL QUADRUPLO DEL VERSATO dal sito di Franco Abruzzo

TESTO IN <https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=23752>

Lo scandaloso trattamento economico e pensionistico della casta dei dipendenti dei cosiddetti organi costituzionali ed in particolare dei dipendenti parlamentari è senza misura e senza fine.

Dopo 10 anni di dura crisi economica che ha trascinato nella povertà relativa o assoluta milioni di famiglie Italiane che non arrivano alla fine del mese, e dopo che nelle ultime settimane era venuto alla luce l'ennesima vergogna dell'attuale Parlamento Italiano con la fine della lieve riduzione triennale dei paurosi stipendi d'oro dei superprivilegiati dipendenti di Montecitorio e di Palazzo Madama, un ennesimo scandalo spunta all'orizzonte. [[continua...](#)]

Leggi in

<http://www.la-notizia.net/2017/09/10/pensioni-dipendenti-parlamentari/>

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE: PRONTO IL REGOLAMENTO

da Newsletter OMCeOMI n. 36/2017

Pubblicato sulla G.U. n.208 del 6.09.2017 il nuovo regolamento per l'accesso alle Scuole di Specializzazione di area Sanitaria. Il regolamento, rispondendo alle sollecitazioni di studenti, Conferenza dei Rettori e Osservatorio per le Scuole di Specializzazione, ha lo scopo di semplificare l'accesso ed è un atto fondamentale per l'emanazione del Bando per il concorso di ammissione, che secondo il Miur dovrebbe arrivare entro il 2017.

IN ALLEGATO A PARTE - Nuovo regolamento accesso Specialità (documento 148)

Leggi anche in:

[Il Foglio del 1.09.2017](#)

[Sanità24 - Il Sole 24 ORE del 5.09.2017](#)

DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DICHIARAZIONE SUCCESSIONE ONLINE: DA OGGI SI USA IL NUOVO MODELLO

Sul sito internet dell'Agenzia delle entrate è disponibile anche l'aggiornamento (versione 1.2.0) dei prodotti di compilazione e controllo del *software* per l'invio telematico

Con il provvedimento 27 dicembre 2016, l'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione di successione online (*Modello di dichiarazione di successione e domanda di vulture catastali*), grazie al quale è possibile compilare e trasmettere telematicamente la dichiarazione attraverso un percorso guidato, assolvere gli obblighi tributari, calcolare le imposte ipotecarie, catastali e i tributi speciali da versare in autoliquidazione mediante addebito diretto sul proprio

conto corrente (o su quello dell'intermediario), nonché richiedere le volture catastali degli immobili (che sono eseguite automaticamente sulla base di quanto dichiarato), senza dover compiere ulteriori adempimenti (vedi "*Successione, tutto con un click: dichiarazione e volture catastali*" e "*Nuova dichiarazione di successione e domanda di volture catastali*").

Per consentire la gestione di particolari fattispecie, alcune delle quali entrate in vigore dopo il 27 dicembre 2016, con il provvedimento 15 giugno 2017 è stata approvata la nuova versione del modello, in sostituzione di quella adottata in precedenza (vedi "*Dichiarazione successione online: arriva il nuovo modello aggiornato*").

Il nuovo modello aggiornato di dichiarazione di successione online può essere utilizzato a partire da oggi, 12 settembre 2017.

Sempre da oggi, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è disponibile la versione 1.2.0 dei prodotti di compilazione e controllo del *software* relativo alle successioni telematiche.

Si ricorda che, fino al 31 dicembre 2017, in alternativa all'utilizzo del modello *SuccessioniOnLine*, è ancora possibile scegliere di presentare la dichiarazione di successione presso il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, utilizzando la vecchia modulistica cartacea (modello 4, approvato con il decreto ministeriale 10 gennaio 1992).

Inoltre, per le successioni apertesesi prima del 3 ottobre 2006, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con le vecchie modalità, deve essere in ogni caso utilizzato il modello 4, da presentare in forma cartacea.

r.fo.

pubblicato Martedì 12 Settembre 2017

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Provv. n. 231243 del 27.12.2016
(documento 149)**

IN PENSIONE A 70 ANNI dal sito di Franco Abruzzo

In pensione a 70 anni: il requisito trappola. Gli attuali requisiti per l'accesso alla pensione, previsti dalla Riforma Fornero, prevedono un importo minimo di assegno maturato, diversamente si resta al lavoro oltre i 70 anni.

TESTO IN

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=23764>

oppure

http://www.pmi.it/economia/lavoro/approfondimenti/130565/in-pensione-70-anni-requisito-trappola.html?utm_source=tagnewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+governo,pensioni:+pmi.it&utm_content=2017-09-12+in-pensione-70-anni-requisito-trappola

PENSIONE ANTICIPATA - NOTE RIASSUNTIVE

Attualmente requisito contributivo:

- 42 anni e 10 mesi uomini
- 41 anni e 10 mesi donne

e nessuna penalizzazione dell'1% o 2% in relazione all'età anagrafica (articolo 1 comma 113 legge 190/2014 e articolo 1 comma 194-legge di bilancio 2017).

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Basilica Pontificia di San Nicola da Bari

Data di emissione il 15 settembre 2017



Emissione di tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica "il Patrimonio artistico e culturale italiano" dedicati a: Abbazia di San Gervasio di Bulgaria in Mondolfo, Abbazia di Casamari e Basilica Pontificia di San Nicola in Bari

AGENZIA ENTRATE - AGEVOLAZIONI RISPARMIO ENERGETICO: ONLINE LA GUIDA CON TUTTE LE NOVITÀ

Il vademecum predisposto dall'Agenzia delle entrate è stato aggiornato alle recenti modifiche che hanno interessato la disciplina dell'ecobonus. In particolare, la guida fornisce utili indicazioni operative sulle recenti novità, confermandosi un valido e utile strumento a disposizione del contribuente che voglia avere informazioni chiare e immediate sugli adempimenti da eseguire per beneficiare dell'*ecobonus*.

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Guida aggiornata a settembre 2017 su Agevolazioni fiscali per risparmio energetico (documento 150)

CASSAZIONE: CONTRATTO A TERMINE ORALE NEL SETTORE PUBBLICO da Dpl Mo

Con sentenza n. 21065 dell'11 settembre 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che il risarcimento per violazione dell'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 sul pubblico impiego, è dovuto anche se il contratto è stato stipulato verbalmente.

I giudici della Suprema Corte hanno spiegato che l'indennità risarcitoria scaturisce dalla prestazione resa in violazione di una norme di legge e non dalla mancata conversione del contratto a tempo determinato, non possibile nel settore pubblico a causa dei vincoli costituzionali.